

Legge 22 giugno 2000, n° 193

"Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti"

Articolo 1

1. Nell'articolo 4, comma 1, della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter* e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663." sono sostituite dalle seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni."

2. Nell'articolo 4 della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-*bis*, sono ridotte a zero.

3-*bis*. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione".

Articolo 2

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge [8 novembre 1991, n. 381](#), introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

Articolo 3

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Articolo 4

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito [decreto del Ministro della giustizia](#) da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 5

1. Nell'articolo 20 della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

"Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica".

2. Nell'articolo 20 della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

"Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili".

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

Articolo 6

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto Interministeriale del 9 novembre 2001

Oggetto: Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno.

Il ministro della giustizia di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

- Visti gli articoli 20 e 20-bis della [legge 26 luglio 1975, n° 354](#), e successive modificazioni;
- Visto l'art. 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n° 230](#);
- Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati;
- Attesa l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti;
- Vista la [legge 22 giugno 2000, n. 193](#), recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e, in particolare, l'art. 1, che ha modificato l'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n° 381;
- Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 4 della [legge n° 381 del 1991](#), che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ogni due anni, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della [legge 26 luglio 1975, n° 354](#), e successive modificazioni;
- Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari;
- Visto l'art. 6 della [legge 22 giugno 2000, n° 193](#);

Decreta:

Articolo 1

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della [legge 26 luglio 1975, n° 354](#), e successive modificazioni, **sono ridotte nella misura dell'80 per cento**, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002.

2. Il rimborso all'istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro della giustizia **Castelli**

Il Ministro dell'economia e delle finanze **Tremonti**

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2002 - Ministeri istituzionali, registro n° 3 Giustizia, foglio n° 67

Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti

(Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n° 87 - G.U. n° 107 del 9 maggio)

Articolo 1

Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della [legge 26 luglio 1975, n° 354](#) e successive modificazioni, è concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Articolo 2

Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è concesso anche alle imprese che: a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della [legge n° 354 del 1975](#), a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati; b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.

Articolo 3

Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che le imprese:

- a. assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della [legge n° 354 del 1975](#), con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
- b. corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 4

Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

Articolo 5

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi [dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997](#), n° 241, e non è comunque rimborsabile. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n° 388.

Articolo 6

Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.

Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ufficio IV - Osservazione e Trattamento
Circolare n° 0321376 del 19.07.2002

Oggetto: Direttive per l'applicazione della Legge n° 193/2000 (c.d. Smuraglia) e dei Decreti di attuazione del 9 novembre 2001 e del D.M. n° 87 del 25 febbraio 2002.

Come noto alle SS.LL. nel Luglio 2000 è entrata in vigore la c.d. "Legge Smuraglia" che, prevedendo incentivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti degli stessi, persegue l'intento di favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

La predetta normativa ha demandato a due Decreti Interministeriali la determinazione della misura delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali, da applicarsi ai datori di lavoro che impiegano manodopera detenuta.

Con il D.M. del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siglato il 9 novembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 23 marzo u.s., è stata fissata nella misura dell'80% la riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, dovuta dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti, agli internati ed agli ammessi al lavoro all'esterno, ai sensi dell'art. 21 O.P., sia per quanto riguarda la quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori.

Con un secondo decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministro dell'Economia e della Finanze, sottoscritto il 25 febbraio 2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 107 del 9 maggio u.s., è stato adottato il regolamento con cui viene fissato, nella misura di 516,46 euro, un credito mensile di imposta per ogni lavoratore assunto, a favore delle imprese che assumono detenuti, internati e ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21, per un periodo superiore a 30 giorni ed in misura proporzionale alle effettive giornate lavorative da questi prestate.

Il credito d'imposta spetta anche per quei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore prestate. Lo stesso sgravio fiscale è concesso alle imprese qualora:

1. svolgano attività formativa, nei confronti dei soggetti sopraindicati, che abbia come finalità l'assunzione degli stessi;
2. svolgano attività formativa volta a fornire professionalità ai detenuti ed agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Al riguardo, ai fini di una corretta applicazione della norma in parola e per le più compiute informazioni ai datori di lavoro esterni, già presenti negli istituti o che si rivolgeranno alle direzioni per proporre l'avvio di attività lavorative interne, si forniscono le seguenti indicazioni.

In primo luogo - anche a seguito del parere espresso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero - si fa presente che, per esigenze sistematiche, i benefici previsti dalla "Smuraglia", ed esplicitati dai due Decreti di attuazione, hanno la stessa decorrenza retroattiva al 28 luglio 2000, data di entrata in vigore della legge stessa.

È importante, inoltre, sottolineare **che sia le cooperative sociali che le aziende pubbliche e private**, rientrando tutte nel novero delle imprese, **sono destinatarie di entrambi i benefici previsti dalla legge n° 193/2000 - e cioè degli sgravi contributivi, a cui va ad aggiungersi l'agevolazione fiscale** - qualora assumano detenuti ed internati che prestino la loro attività all'interno degli istituti penitenziari e per i sei mesi successivi allo stato di cessazione dello stato di detenzione.

Tuttavia, mentre le cooperative sociali godono dei benefici contributivi anche per gli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21, le aziende pubbliche e private potranno usufruirne solo per quei detenuti ed internati assunti per l'espletamento di attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari.

Tutte le imprese, invece (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) sono destinatarie del credito d'imposta, nel momento in cui facciano formazione nei confronti di detenuti, internati e ammessi all'art. 21 e/o li assumano per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

È opportuno anche rammentare che le cooperative sociali, qualora impieghino persone ammesse alle misure alternative che siano state precedentemente alle loro dipendenze come detenuti, internati o ammessi all'art. 21, usufruiranno dell'abbattimento totale delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della legge n° 381/91 di "Disciplina delle cooperative sociali".

Detto ciò si rappresenta che, dopo l'emanazione dei sopraindicati decreti, il DAP, a cui è stato assegnato, sui capitoli di bilancio di propria competenza, l'importo per la copertura finanziaria della "Smuraglia", dovrà erogare annualmente alle amministrazioni interessate (I.N.P.S. e Agenzia delle Entrate) i mancati introiti derivanti dall'applicazione della nuova normativa.

Nello specifico quest'Ufficio dovrà versare all'I.N.P.S., in luogo dei datori di lavoro, i proventi relativi alla contribuzione assicurativa, previdenziale e assistenziale - nella misura pari all'abbattimento dell'80% - così come determinato con il decreto predisposto in attuazione dell'art. 1 comma 3 bis della [legge n° 193/00](#).

All'Agenzia delle Entrate, invece, dovranno essere versate le somme a copertura del credito di imposta concesso a tutte le imprese e cooperative - nella misura di 516,46 euro al mese per ogni lavoratore assunto o formato - così come stabilito dal decreto di cui all'art. 4 della legge.

Al fine, quindi, di poter effettuare correttamente i versamenti necessari, si ha la necessità di acquisire con esattezza alcune notizie.

Si indicano, pertanto, le modalità operative a cui le SS.LL. dovranno scrupolosamente attenersi per permettere a questo Ufficio di conoscere lo stato attuale della situazione, relativamente a tutte le imprese che impiegano nelle loro attività detenuti, internati e ammessi al lavoro all'esterno.

Appare indispensabile, quindi, procedere ad un vero e proprio monitoraggio nazionale che fornisca il numero dei detenuti assunti, quello dei datori di lavoro e l'importo globale rispettivamente del credito d'imposta e degli sgravi contributivi da rimborsare.

Tali dati sono necessari per provvedere a versare all'I.N.P.S. ed all'Agenzia delle Entrate i mancati introiti dalla data di entrata in vigore della legge (28 luglio 2000) al 31 luglio 2002.

A tal fine gli uffici dei Provveditorati Regionali, raccolte le informazioni da tutti gli Istituti del distretto di competenza, dovranno provvedere a compilare i Modelli 1 e 2, esclusivamente per il periodo sopraindicato (28.01.2000 - 31.01.2002) e trasmetterli a questo Ufficio entro il 10 settembre 2002.

Nel Modello 1 dovranno essere indicati:

1. L'istituto di riferimento;
2. Il numero dei reclusi e internati assunti dalle imprese;
3. Il numero dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno (ex art. 21) assunti dalle imprese;
4. Il C.C.N.L. applicato;
5. La decorrenza e la durata del rapporto di lavoro;
6. Il numero dei detenuti che, cessato lo stato di detenzione, abbiano continuato a lavorare alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nei sei mesi successivi;
7. Il totale delle ore di lavoro prestate, nel periodo 28.7.2000 - 31.7.2002;
8. La denominazione dell'impresa;
9. Il codice fiscale dell'impresa;
10. Autocertificazione dell'impresa relativamente al credito d'imposta maturato;
11. Autocertificazione dell'impresa relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali versati e di cui si richiede il rimborso ripartiti tra la quota a carico dei datori di lavoro e la quota a carico dei lavoratori.

Precisati inoltre che:

Per il punto 4), ovviamente relativamente al singolo detenuto lavoratore, la Direzione dell'istituto dovrà rilasciare ai datori di lavoro, che se ne serviranno per le loro dichiarazioni, un attestato da cui risulti la data di cessazione dello stato di detenzione per il soggetto assunto all'interno dell'istituto, o ammesso al lavoro esterno (art. 21 O.P.).

Per il punto 8) si richiama ad una sua puntuale compilazione, in quanto la conoscenza della tipologia dell'impresa è importante ai fini dell'effettuazione del tipo di rimborso.

Per il punto 11), infine, le Direzioni degli istituti sono pregate di far presente, con apposito avviso, ai datori di lavoro esterni che, una volta effettuate le loro dichiarazioni all'I.N.P.S., dovranno provvedere a restituire ai detenuti lavoratori le aliquote a loro carico, eventualmente già versate in misura maggiore di quanto previsto dalla "Smuraglia", con apposito versamento sul conto corrente per coloro che si trovino ancora all'interno dell'istituto.

Nel Modello 2 dovranno essere indicati i soli dati relativi ad eventuali periodi di formazione effettuati dalle imprese e propedeutici all'assunzione.

Questo primo monitoraggio permetterà all'Ufficio scrivente, come già detto innanzi, di conoscere l'entità dei fondi da versare per gli sgravi fiscali e contributivi all'Agenzia delle Entrate e all'I.N.P.S. fino al 31.01.2002 e di verificare, inoltre, a quanto ammontano quelli ancora disponibili. Qualora, infatti, si accertasse l'esaurimento delle risorse che costituiscono la copertura della legge, si dovrà provvedere ad effettuare adeguata pubblicizzazione, se del caso, anche con Decreto a firma del Ministro della Giustizia. Soltanto l'esatta conoscenza dei dati permetterà, inoltre, la programmazione di nuove assunzioni di detenuti da parte di imprese e cooperative fino alla conclusione dell'anno corrente.

I dati raccolti da tutti i P.R.A.P. saranno, infine, comunicati all'I.N.P.S. ed all'Agenzia delle Entrate per i necessari riscontri da parte di questi organismi.

Si fa presente, infine, che sia l'I.N.P.S. che l'Agenzia delle Entrate daranno disposizioni, attraverso i propri uffici territorialmente competenti, circa le modalità con cui i datori di lavoro dovranno effettuare le dichiarazioni valide per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla "Smuraglia".

Al riguardo l'I.N.P.S. ha richiesto che le imprese consegnino alle sedi territoriali competenti, oltre agli attestati di cessazione dello stato di detenzione, le convenzioni stipulate con le Direzioni da cui risulti l'inizio dell'attività all'interno dell'istituto o, in caso di assunzione di detenuti in art. 21 da parte delle cooperative sociali, una documentazione in tal senso a cura della Direzione stessa.

Si coglie l'occasione per inviare una bozza di convenzione utile per definire i rapporti con i datori di lavoro esterni anche ai sensi dell'art. 47 del Nuovo Regolamento di Esecuzione.

Non appena saranno pervenute da tutte le sedi regionali le schede richieste e saranno conteggiati i fondi ancora disponibili si provvederà a comunicare alle SS.LL. le ulteriori procedure necessarie per mantenere costante la comunicazione con questo Ufficio.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario, attesa la complessità del meccanismo dei rimborsi che la norma in questione ha posto in essere.

Ed ancora si raccomanda alle SS.LL., in previsione di un ulteriore finanziamento della legge "Smuraglia", di attivarsi per la sua migliore applicazione in quanto essa, al momento, appare l'unico strumento idoneo a rilanciare l'attività lavorativa all'interno delle carceri.

Si sottolinea anche che la diffusione della presenza di soggetti terzi all'interno delle carceri potrebbe contribuire in modo significativo a creare una cultura del lavoro "produttiva" e, comunque, in linea con le esigenze presenti all'esterno nella società libera.

L'acquisizione da parte dei detenuti di una mentalità professionale e di conoscenze adeguate è, infatti, l'unico fattore che può concretamente facilitare il reinserimento sociale al termine della pena.

Non si dimentichi inoltre che, essendo lo sviluppo del lavoro penitenziario uno degli obiettivi strategici affidati, per l'anno in corso, dall'On. Ministro al D.A.P. sarà opportuno prestare la massima attenzione, così come raccomandato più volte da quest'Ufficio - da ultimo con note n° 412890 e n° 156460 rispettivamente del 19.12.2001 e del 5.4.2002 - alla riorganizzazione ed all'ammodernamento dell'apparato produttivo all'interno delle carceri, sia per attivare lavorazioni in proprio, sia per poterle affidare a soggetti esterni.

Al riguardo si rende noto che il risultato atteso, per la fine dell'anno in corso, è di un aumento del 10% dei detenuti lavoranti nelle industrie e nelle attività agricole e del 5% nelle attività artigianali. È, quindi, appena il caso di sottolineare che il raggiungimento dell'incremento richiesto deve essere perseguito con ogni sforzo. E pertanto, sia questa Direzione Generale che i Centri di responsabilità periferica sono chiamati a porre in essere le misure a tal fine più idonee. Le SS.LL. avranno cura di continuare a sensibilizzare le direzioni del distretto di competenza, attraverso apposite conferenze di servizio, affinché aderiscano al programma varato da questo Dipartimento e a comunicare, in doppio indirizzo, sia a questo Ufficio, che alla Direzione Generale dei Beni e Servizi, le necessità finanziarie indispensabili a riattivare il processo lavorativo all'interno degli Istituti.

Il Direttore Generale
Dr. Sebastiano Ardita

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Circolare n° 134

Oggetto: Legge 22 giugno 2000, n° 193. Benefici contributivi per l'impiego intra moenia di persone detenute o internate. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Sommario: Disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal D.M. 9 novembre 2001 a favore delle cooperative sociali e/o delle aziende pubbliche e private che, all'interno delle carceri, impiegano persone detenute o internate.

Premessa

Nella G.U. n° 119 del 23 maggio 2002 è stato pubblicato il [Decreto interministeriale Giustizia - Finanze 9 novembre 2001](#), contenente disposizioni attuative per la concessione delle agevolazioni contributive previste dalla [legge 22 giugno 2000, n° 193](#) a beneficio delle cooperative sociali e delle aziende, pubbliche e private, che, organizzando attività di servizio o produttive all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate.

1. Quadro di riferimento

La legge n° 193/2000 si inserisce nell'ambito delle politiche atte a promuovere lo svolgimento di attività di lavoro da parte di detenuti. Il provvedimento legislativo, infatti, oltre a concretizzare la disposizione dell'articolo 27 della Costituzione - che prescrive una funzione anche rieducativa e di reinserimento sociale della pena - prevede la concessione di sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai detenuti prestazioni lavorative.

La determinazione dei predetti benefici era, tuttavia, subordinata all'emanazione di un apposito decreto interministeriale che ne stabilisse le misure (art. 1, c. 3-bis). Il decreto 9 novembre 2001, attua le agevolazioni previste nel citato intervento legislativo.

2. Cenni sul lavoro in carcere

Prima di soffermarsi sulle agevolazioni previste dalla legge n° 193/2000, occorre preliminarmente considerare che, in ambito carcerario, il lavoro può essere svolto sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti penitenziari. In particolare si definisce lavoro all'esterno quello che, svolgendosi fuori dalla cinta muraria anche presso imprese pubbliche o private, comporta l'uscita del detenuto dal complesso penitenziario.

La distinzione assume rilievo ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge. Mentre, infatti, per le Cooperative sociali i benefici trovano applicazione a prescindere dal luogo nel quale le persone detenute o internate svolgono l'attività lavorativa, le aziende pubbliche e private che organizzano attività di servizio o produttive intra moenia, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alle persone

impegnate nelle attività lavorative che si svolgono all'interno degli istituti penitenziari.

3. Contenuto della norma e beneficiari

3.1. Cooperative sociali

L'articolo 1 della legge n. 193/2000 si propone di incentivare le offerte di lavoro provenienti dalle cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n° 381](#).

Il comma 1, infatti, ampliando le previsioni dell'articolo 4 della legge n° 381 del 1991 - che individua i soggetti svantaggiati destinatari delle agevolazioni previste dalla legge stessa - vi include gli ex-degenti di istituti psichiatrici giudiziari e i detenuti e internati negli istituti penitenziari.

Il secondo comma, inoltre, modifica il comma 3 del già citato articolo 4, aggiungendovi il comma 3-bis, in forza del quale le aliquote contributive dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni, vengano corrisposte in misura ridotta, determinata, ogni due anni, con apposito decreto. Il medesimo comma prevede altresì che il beneficio si applichi anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Si rammenta da ultimo che le cooperative sociali, qualora impieghino persone ammesse alle misure alternative che in precedenza siano stati occupati come detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della [legge n° 354/1975](#), usufruiranno dell'abbattimento totale delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali previsto per le "persone svantaggiate" dall'art. 4, c. 3, della citata legge n° 381/1991 (circolare n° 296 del 29 dicembre 1992).

3.2 Aziende pubbliche e private

Le agevolazioni contributive, introdotte dall'articolo 1 della [legge n° 193/2000](#), sono estese anche alle aziende pubbliche e private che, organizzando attività intramurarie di servizio o di produzione, impieghino persone detenute o internate (articolo 2). In particolare la norma prevede che tra aziende ed amministrazione penitenziaria siano stipulate delle convenzioni (vedi punto successivo) le quali prevedano la definizione del trattamento retributivo da corrispondere al personale impiegato nelle attività lavorative.

Si osserva, infine, che anche nei riguardi delle aziende pubbliche e private opera l'estensione del beneficio nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

4. Destinatari

Le agevolazioni si rivolgono alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della [legge 26 luglio 1975, n° 354](#), e successive modificazioni.

Al fine di fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro, soccorre l'articolo 5 della legge n° 193/2000, il quale, modificando l'articolo 20 della sopraccitata [legge n° 354/1975](#), prevede che le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche,

stipulino apposite convenzioni con cooperative sociali o soggetti pubblici o privati interessati.

Nelle convenzioni sono disciplinati l'oggetto, le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo. Quest'ultimo, peraltro, è stabilito in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

Il secondo comma dell'articolo 5 prevede, infine, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro, nonché per favorire l'associazione in cooperative sociali ex legge n° 381/1991, l'inapplicabilità delle incapacità derivanti da condanne penali e civili.

5. Oggetto del beneficio

L'agevolazione è costituita da una riduzione delle aliquote contributive dovute dalle cooperative e/o dalle aziende pubbliche o private, relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto 9 novembre 2001, lo sgravio è stabilito, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore). Per il finanziamento del beneficio contributivo sono destinati complessivamente 5 miliardi di lire (€ 2.582.284,50).

6. Condizioni per l'accesso al beneficio

Le cooperative e/o le aziende pubbliche e private destinatarie delle agevolazioni provvederanno a presentare alla competente Sede dell'Istituto copia della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 20 [della legge n° 354/1975](#), come modificato dall'articolo 5 [della legge n° 193/2000](#).

Le Cooperative sociali che non intrattengono rapporti con l'Istituto, ai fini della costituzione della posizione contributiva, produrranno la citata convenzione unitamente alla documentazione prevista al punto 4 della [circolare n° 296 del 29 dicembre 1992](#).

Le aziende pubbliche e private che, per l'esercizio di attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegano personale detenuto o internato produrranno copia della dichiarazione di assunzione fornita loro dalla Direzione penitenziaria. Stante la particolare delicatezza della materia, si sottolinea la necessità che, sia a livello centrale che periferico, venga realizzata ogni possibile sinergia con le competenti strutture del Ministero della Giustizia, nel rispetto della vigente normativa posta a tutela della privacy.

7. Codifica aziende. Modalità operative

Le posizioni contributive relative alle Cooperative sociali e/o alle imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione, dovranno essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "4 V" che, a decorrere dal "luglio 2000" (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il nuovo significato di "Azienda ammessa ai benefici ex legge n° 193/2000".

Stante l'arco temporale di spettanza del beneficio che, come sopra precisato, può trovare applicazione anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, il suddetto codice dovrà essere gestito con l'utilizzo dell'apposito scadenziario di Sede. Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM 10/2, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM 10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "79" avente il significato di "lavoratori ammessi ai benefici ex legge n° 193/2000";
- determineranno l'importo del beneficio nella misura complessivamente spettante (80% compresa la quota del lavoratore) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Rid. ex legge n: 193/2000" e dal codice di nuova istituzione "**L 240**".

7.1. Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le cooperative sociali e/o le imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione da "luglio 2000" (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n° 193/2000) in poi, potranno recuperare le agevolazioni contributive relative ai periodi già scaduti.

A tal fine, le stesse si atterranno alle seguenti modalità:

- determineranno l'ammontare del beneficio contributivo complessivamente spettante per i periodi scaduti;
- riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Arr. agevolaz. ex legge n° 193/2000" e dal codice di nuova istituzione "L 250".

Il beneficio, come più volte precisato, si estende anche alla contribuzione a carico del lavoratore. All'atto del recupero delle agevolazioni relative a periodi pregressi, pertanto, le aziende avranno cura di restituire ai lavoratori la quota di contribuzione oggetto dello sgravio e precedentemente trattenuta. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.

8. Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770

Ai fini della compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S.), i datori di lavoro, ferme restando le modalità previste per la generalità dei lavoratori, dovranno riportare nel punto "tipo rapporto" il codice "79" (lavoratori ammessi ai benefici ex legge n° 193/2000).

9. Istruzioni contabili

Gli sgravi contributivi in argomento, evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM 10/2 con i codici "L 240" e "L 250" secondo le modalità previste ai precedenti punti 7 e 7.1. dovranno essere imputati al conto GA W 37/24, se afferenti a periodi di competenza degli anni precedenti, ovvero al conto GA W 37/64, se relativi a periodi di competenza dell'anno in corso.

Per la movimentabilità dei suddetti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n° 00543 del 4.5.1994 (utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95").



Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione: 1

Codice conto: GAW 37/24

Denominazione completa: Sgravi di oneri contributivi a favore di cooperative sociali e aziende pubbliche o private che assumono persone detenute o internate ai sensi della legge n° 193/2000, di competenza degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: Sgr. Ctr. a Coop. e Az. per detenuti L. 193/2000 - A.P.

Tipo variazione: 1

Codice conto: GAW 37/64

Denominazione completa: Sgravi di oneri contributivi a favore di cooperative sociali e aziende pubbliche o private che assumono persone detenute o internate ai sensi della legge n° 193/2000, di competenza dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: Sgr. Ctr. a Coop. e Az. per detenuti L. 193/2000 - A.C.

Roma, 25 luglio 2002

Il Direttore Generale **Trizzino**

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n° 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Articolo 17

(Oggetto)

[1] I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. *(Comma così modificato, dall'art 2, primo comma, lett. a), n° 1), del D. Lgs. 19 novembre 1998, n° 422 - G.U. n° 287, serie generale, del 9 dicembre 1998 - a decorrere dal 1° gennaio 1999)*

[2] Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

- alle imposte sui redditi alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione. *(Lettera dapprima modificata dall'art. 1, decimo comma. lett. A), del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360 e successivamente modificata dall'art. 2, primo comma, lett. a) n° 2) del D.Lgs 19 novembre 1998 n. 422 - G.U. n° 287, serie generale del 9 dicembre 1998);*
- all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- all'imposta prevista dall'art 3, centoquarantatreesimo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n° 662;
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art 49, secondo comma, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917;
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124;
- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20 h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n° 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n° 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art 31 della legge 28 febbraio 1986, n° 41, come da ultimo modificato dall'art 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n° 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

marzo 1995, n° 85.

[2bis] Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633.

Agenzia delle Entrate - Direzione centrale gestione tributi

Risoluzione dell'11.06.2002 n° 182

Oggetto:

Istituzione del codice-tributo per l'utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 1 del decreto Interministeriale del 25.02.2002, n. 87, per le imprese che assumono lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti

Sintesi:

La risoluzione fornisce chiarimenti per l'utilizzazione del codice-tributo dalla stessa istituito per la compensazione, in sede di versamenti unitari, del credito d'imposta previsto dall'articolo 1 del decreto interministeriale del 25 febbraio 2002, n. 87 per le imprese che assumono lavoratori detenuti che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti.

Testo:

L'articolo 4 della legge 22.06.2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, stabilisce che le modalità e l'entità delle agevolazioni e degli sgravi dalla stessa previsti siano determinati annualmente con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1 del decreto interministeriale del 25.02.2002, n. 87, attuativo della disposizione sopra richiamata prevede, a favore delle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, hanno assunto lavoratori che a tale data risultavano detenuti o internati presso istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno, o che hanno svolto effettivamente attività formative nei confronti di questi ultimi, un credito mensile d'imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate o, per coloro che siano stati assunti con contratto a tempo parziale, alle ore prestate.

Detta agevolazione spetta a condizione che i lavoratori di cui all'articolo 1 del citato decreto siano assunti con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni e con un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il menzionato credito spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

L'articolo 5 del citato decreto Interministeriale prevede la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d'imposta in oggetto, che non è comunque rimborsabile. A tal fine si istituisce il seguente codice tributo: 6741, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti - art. 1 del decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87".

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione Erario" del modello di versamento, con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA.

Agevolazioni per le imprese che assumono i detenuti

di Carlo Alberto Romano e Luisa Ravagnani

- Agevolazioni previste dalla Legge 407/1990
- Agevolazioni introdotte dalla legge "Smuraglia" n° 193/2000
- Credito d'imposta per il lavoro intra ed extramurario (D.I. n° 87/2002)
- Benefici contributivi per il lavoro infra ed extramurario fruibili da coop. sociali
- Benefici contributivi per il lavoro inframurario fruibili da aziende pubbliche e private
- Lavoro inframurario: disposizioni I.N.P.S. (Circolare n. 134 luglio 2002)
- Convenzioni tra D.A.P. e cooperative e tra D.A.P. e aziende pubbliche e private
- Modalità operative e di regolamentazione dei periodi pregressi



Agevolazioni previste dalla legge 407/1990

Le imprese, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, usufruiranno di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali, per 36 mesi. Per le Aziende artigiane, il beneficio consiste nell'esonero totale dei contributi per 36 mesi (art. 8 comma 9 L. 407/90). Pertanto, tale agevolazione può essere applicata anche a tutte le assunzioni a tempo indeterminato di detenuti od internati ovvero ammessi al lavoro all'esterno che possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi". Tale requisito viene posseduto nel caso in cui il soggetto interessato abbia fornito la sua disponibilità al lavoro presso un Centro per l'Impiego da almeno 24 mesi (D. Lgs 181/00, come modificato dal D. Lgs 297/02).

È opportuno ricordare che i destinatari di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari, se possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi", potranno essere assunti in base all'art. 8 comma 9 L. 407/90, qualora ottengano la modifica della misura della custodia cautelare da parte dell'Autorità Giudiziaria precedente.

Come accedere al beneficio

1. Richiedere l'autorizzazione di lavoro all'esterno (art. 21 L. 354/75; art. 48 c. 4 D.P.R. 230/2000): la richiesta di autorizzazione verrà effettuata dal detenuto o internato al Direttore dell'Istituto Penitenziario.
2. Comunicare l'assunzione: al lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario si applica la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione. Pertanto, l'impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l'Impiego di competenza, INPS, INAIL, etc.
3. Comunicare l'assunzione all'istituto penitenziario: l'impresa che assume lavoratori detenuti o internati o ammessi al lavoro esterno (Art. 21 L. 354/75) comunicherà all'Istituto Penitenziario dove il lavoratore assunto è detenuto, l'assunzione, eventualmente allegando una copia della

comunicazione d'assunzione effettuata al Centro per l'Impiego (denominata "C/ASS").



Agevolazioni introdotte dalla legge "Smuraglia" n° 193/2000

Le imprese che assumono, per un periodo superiore ai 30 giorni, anche con contratto a tempo parziale, detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero ammessi al lavoro all'esterno, ai sensi dell'art. 21 L. 354/75 e successive modificazioni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

- a. Credito d'imposta per il lavoro intra ed extramurario (Decreto Interministeriale n° 87/2002). Decorrenza della fruizione del credito d'imposta dal 28 luglio 2000 (art. 1 comma 1 Decreto Interministeriale n° 87/2002);
- b. Benefici contributivi per il lavoro infra ed extramurario fruibili da coop. sociali (D. Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02);
- c. Benefici contributivi per il lavoro inframurario fruibili da aziende pubbliche e private (D. Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02).



A) Credito d'imposta per il lavoro intra ed extramurario (D.I. n° 87/2002)		
Decorrenza della fruizione del credito d'imposta dal 28 luglio 2000 (art. 1 comma 1 Decreto Interministeriale n° 87/2002)		
Fruitori	Condizioni	Misura del credito

Imprese (cooperative sociali e aziende pubbliche e private - vedi Circolare D.A.P. del 19.07.2002)	Assunzione di detenuti, internati o ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. per un periodo superiore ai 30 giorni (art. 3 c. 1 legge 193/00), anche con contratto di lavoro tempo parziale (art. 1 comma 2 D. Interministeriale 87/02)	516,46 € mensili per ogni lavoratore assunto (art. 1 comma 1 D. Interministeriale 87/02) e, in misura proporzionale alle ore prestate, per i lavoratori assunti a tempo parziale (art. 1 comma 2 D. Interministeriale 87/02)
	Assunzione di ex detenuti, nei sei mesi successivi alla scarcerazione (art. 2 comma 1 D. Interministeriale 87/02)	516,46 € mensili per ogni lavoratore assunto (art. 4 comma 1 D. Interministeriale 87/02)
	Svolgimento di attività formativa nei confronti dei soggetti sopra indicati, finalizzata all'assunzione degli stessi (art. 2 comma 1/a D. Interministeriale 87/02)	516,46 € mensili per ogni lavoratore formato (art. 2 comma 1 D. Interministeriale 87/02)
	Svolgimento di attività formativa della professionalità dei detenuti ed internati da impiegare in attività gestite in proprio dall'amministrazione penitenziaria (art. 2 comma 1/b D. Interministeriale 87/02)	

N.B.: Le imprese possono fruire del credito d'imposta di 516,46 mensili se alla data del 28 luglio 2000 il soggetto da assumere risulta detenuto o internato presso istituti penitenziari ovvero ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75 e successive modificazioni. Qualora il soggetto risulti detenuto o internato o ammesso al lavoro all'esterno in data successiva al 28 luglio 2000, il beneficio non spetta.

Nel caso di assunzione con contratto di lavoro ad orario part-time, il credito d'imposta sarà corrisposto proporzionato alle ore di lavoro effettuate. Tutte le imprese (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) sono destinatarie del credito d'imposta nel momento in cui facciano formazione nei confronti di detenuti, internati o ammessi al lavoro all'esterno in base all'art. 21, a condizione che dopo il periodo di formazione tali soggetti vengano assunti.

L'agevolazione in esame è cumulabile con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'art. 7 della L. 388/00 - Legge Finanziaria 2001 (art 5 comma 3 D. Interministeriale n. 87/00). Il credito d'imposta disciplinato dall'art. 7 L. 388/00 spetta per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di almeno 25 anni di età, che non abbiano sottoscritto nei 24 mesi precedenti un contratto subordinato a tempo indeterminato. Tale agevolazione spetta a decorrere dal 1.10.2000 al

31.12.2003. Al fine della cumulabilità dei due benefici dovranno altresì essere rispettati gli altri requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal citato art. 7.

Come accedere al beneficio

1. Richiedere l'autorizzazione di lavoro all'esterno (art. 21 L. 354/75; art. 48 c. 4 D.P.R. 230/2000): la richiesta di autorizzazione verrà effettuata dal detenuto o internato al Direttore dell'Istituto Penitenziario.
2. Comunicare l'assunzione: al lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario si applica la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione. Pertanto, l'impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l'Impiego di competenza, INPS, INAIL, etc.
3. Comunicare l'assunzione all'istituto penitenziario: l'impresa che assume lavoratori detenuti o internati o ammessi al lavoro esterno (Art. 21 L. 354/75) comunicherà all'Istituto Penitenziario dove il lavoratore assunto è detenuto, l'assunzione, eventualmente allegando una copia della comunicazione d'assunzione effettuata al Centro per l'Impiego (denominata "C/ASS"). Inoltre provvederà a comunicare, tramite autocertificazione, il credito d'imposta maturato ogni anno.
4. Compilare il modello F24 - Agenzia delle entrate (Risoluzione n° 182 del 11.06.2002 - Agenzia delle Entrate - Ministero delle Finanze) Il menzionato credito spetta in base all'art. 5 del D. Interministeriale n° 87/2002, che prevede la compensazione in base all'art. 17 del D. Lgs 241/97. A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice: 6741, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti di detenuti - art. 1 D. Interministeriale 87/2002". Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione Erario" del modello di versamento, con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA. Il credito d'imposta non è rimborsabile.



B) Benefici contributivi per lavoro infra ed extramurario, fruibili da coop. sociali (D. Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02)		
Decorrenza dalla fruizione dell'agevolazione: 28 luglio 2000 (art. 1 comma 2 D.I. 87/02)		
Fruitori	Condizioni	Misura dell'agevolazione

Cooperative sociali	Assunzione di condannati in misura alternativa, che siano stati precedentemente alle loro dipendenze come detenuti, internati o ammessi all'art 21 O.P. (art 4 c. 3 legge 381/91 "disciplina delle cooperative sociali)	Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti a zero (art. 1 comma 2 legge 193/2000)
	Assunzione di detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art 21 O.P.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell'80% (Decreto Interministeriale del 09.11.2001)
	Assunzione di ex detenuti nei sei mesi successivi alla detenzione	



C) Benefici contributivi per lavoro inframurario, fruibili da aziende pubbliche e private (D. Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02)		
Decorrenza dalla fruizione dell'agevolazione: 28 luglio 2000 (art. 1 comma 2 D.I. 87/02)		
Fruitori	Condizioni	Misura dell'agevolazione
Aziende pubbliche e private	Assunzione di detenuti ed internati per attività produttive e di servizi	Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell'80% (art. 2, c. 1, legge 193/2000; Decreto Interministeriale del 09.11.2001)

N.B. tutte le imprese (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) che assumono detenuti o internati che prestino la loro attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari sono destinatarie di entrambi i benefici e, cioè, gli sgravi contributivi, a cui va aggiungersi l'agevolazione fiscale (credito d'imposta di 516,46 € mensili). Tali benefici potranno essere usufruiti anche per i 6 mesi successivi allo stato di cessazione dello stato di detenzione (Circolare D.A.P. 19.07.2002).



Lavoro inframurario: disposizioni I.N.P.S. (Circolare n. 134 luglio 2002)

Come accedere al beneficio dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti a zero per le cooperative sociali e
--

dell'80% per le aziende pubbliche e private

Cooperative e/o aziende pubbliche e private destinatarie delle agevolazioni	Devono presentare alla competente sede dell'istituto copia della convenzione stipulata. (art. 5 c. 1 legge 193/2000)
Cooperative sociali che non intrattengono rapporti con l'istituto	Devono presentare copia della citata convenzione unitamente alla documentazione prevista al punto 4 della circolare 296 del 29 dicembre 1992
Aziende private e pubbliche che impiegano detenuti per attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari	Devono presentare copia della dichiarazione di assunzione fornita dall'amministrazione penitenziaria



Convenzioni tra D.A.P. e cooperative e tra D.A.P. e aziende pubbliche e private

Oggetto della convenzione	Concessione in comodato gratuito dell'utilizzazione di locali interni all'istituto, da parte della casa circondariale / di reclusione
Obblighi della società contraente	<ul style="list-style-type: none">● attrezzare ed utilizzare diligentemente i citati locali● predisporre il piano per l'igiene e la sicurezza sui posti di lavoro (legge 626/94)● restituire locali ed attrezzature nelle condizioni originarie● comunicare preventivamente alla direzione ogni eventuale lavoro sulla struttura● assicurare idonea formazione di detenuti e successivamente avviarli all'attività● individuare personale idoneo alla sovrintendenza alle attività lavorative● rispettare la normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia● far fronte alle spese d'energia elettrica● consegnare all'INPS copia della convenzione e alla direzione del carcere copia dei modelli D.M. 10

<p>Obblighi della casa circondariale / di reclusione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● individuare i detenuti da avviare all'attività lavorativa ● rispettare gli orari di lavoro programmati ● riservare le quote agli aventi diritto ● favorire l'attività, nell'istituto del personale incaricato dalla società cooperativa ● garantire, nel limite, della propria competenza, la permanenza nell'istituto dei detenuti lavoratori ● rilasciare dichiarazione d'avvio dell'attività lavorativa alla società / cooperativa
<p>Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● la società / cooperativa si impegna a stipulare contratti di lavoro subordinato a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni
<p>Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti</p>	<p>oneri del datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● predisporre una busta paga per ciascun detenuto, secondo la normativa vigente nel settore ● versare direttamente ai familiari aventi diritto gli assegni familiari spettanti ai detenuti lavoratori ● riepilogare in un elenco nominativo, con allegate le buste paga, le retribuzioni del detenuti al netto delle detrazioni, con versamento con assegno postale o vaglia cambiarlo o con bonifico sul conto corrente postale della casa circondariale / di reclusione



Modalità operative e di regolamentazione dei periodi pregressi
disposizioni I.N.P.S. (circ. n° 134 luglio 2002)

- Calcolo mensile dei contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori *.
- Inserimento degli importi in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello D.M. 10/2 preceduti dal codice "tipo di contribuzione" di nuova istituzione "79" (lavoratori ammessi ai benefici legge 193/2000).
- Calcolo del beneficio nella misura spettante *.
- Inserimento dell'importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello D.M. 10/2, preceduto dalla dicitura. "RID. EX LEGE 193/200" e dal codice di nuova istituzione "L240".
- Calcolo del beneficio complessivamente spettante per i periodi scaduti *.
- Inserimento in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello D.M. 10/2 preceduto dalla dicitura "ARR. AGEVOLAZ. EX LEGE 193/2000" e dal codice di

nuova istituzione "L250" al momento del recupero delle agevolazioni le aziende devono restituire ai lavoratori le quote di retribuzione oggetto di sgravio, precedentemente trattenute.

Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770

- Restano invariate le modalità previste per la generalità dei lavoratori.
- Nel punto "tipo rapporto" va inserito il nominato codice "79".

* Le posizioni contributive devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "4V" (= azienda ammessa ai benefici ex lege 193/2000)

La legge Smuraglia

di Carlo Alberto Romano (Ass. "Carcere e territorio" di Brescia)

I dati del Ministero della Giustizia parlano chiaro: il lavoro penitenziario, sia infra moenia, sia extramurario, è in costante calo e, se le cause di tale situazione estremamente preoccupante ai fini del recupero del reo vanno individuate nel notevole aumento di detenuti nel giro di un decennio, nonché nella crisi occupazionale generalizzata, non si possono sottacere, come concause altrettanto certe, il mutamento delle capacità professionali richieste dal nuovo mercato del lavoro in continua trasformazione e i profondi mutamenti avvenuti nei contratti di lavoro.

La legge 193 del 2000 (cosiddetta legge Smuraglia) ne ha preso atto. Pare opportuno, dunque, analizzarne i contenuti, che, sulla carta, risultano sicuramente rilevanti. Viene ampliata la categoria delle cosiddette persone "svantaggiate", con l'inclusione delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, per le quali è introdotto un sistema di aliquote contributive ridotte in relazione alle retribuzioni corrisposte, nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con quello del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, con possibilità di prolungare tali sgravi contributivi nei sei mesi successivi alla fine dello stato di detenzione.

In merito, Casciato sostiene che "nonostante un apprezzabile intento del legislatore, permane tuttavia il carattere puramente temporaneo delle agevolazioni in questione". (1)

Nel contempo è mantenuto l'azzeramento dei contributi dovuto agli ammessi alle misure alternative che svolgono attività lavorative all'esterno dell'istituto di pena. Chi scrive, in proposito, sottolinea la bontà del provvedimento che "finalmente formalizza l'inclusione dei detenuti e degli internati nelle categorie dei soggetti svantaggiati", (2) ma non comprende il motivo dello sdoppiamento contributivo, dal momento che per categorie più svantaggiate vanno intese proprio quelle incluse nel regime meno favorito, con riferimento cioè "ai condannati sic et simpliciter, nonché agli ex internati in O.P.G.". (3)

Si manifesta parimenti critica, nei confronti del doppio regime contributivo per le Cooperative sociali, Casciato, non individuando quale "ratio" "abbia spinto il legislatore ad inserire all'interno di una normativa destinata a favorire il lavoro penitenziario una disposizione che preveda un regime meno favorevole per siffatta categoria di soggetti, rispetto a quanto previsto per le cooperative sociali nella loro generalità". (4)

A parere nostro risulta, invece, "più comprensibile e condivisibile.....l'estensione delle agevolazioni contributive ad aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, inframurarie, impiegando persone detenute o internate, seppure nel regime di sgravio più limitato". L'entità degli sgravi, in tal caso, viene determinata annualmente, entro il 31 maggio, di concerto fra i Ministri della Giustizia, del Lavoro, del Tesoro e delle Finanze. Continuando nell'analisi della legge, va menzionata la modifica dell'art. 20 della legge luglio 1975 n. 354 con l'aggiunta di un comma che consente alle Amministrazioni penitenziarie, centrali o periferiche, di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati o con Cooperative sociali che intendano offrire ai detenuti opportunità di lavoro. In tale comma vengono pure disciplinati l'oggetto, le condizioni dell'attività lavorativa e il trattamento retributivo. Un cenno è d'obbligo a quello che pare il limite maggiore della legge: la cifra stanziata dallo Stato (nove miliardi di vecchie lire).

Al riguardo, Costa sostiene: "Sarebbero, infatti, necessari, almeno per un periodo iniziale, investimenti tali da permettere ai singoli istituti penitenziari di potersi dotare degli strumenti necessari per svolgere le diverse attività economiche".(6) L'Autore, pertanto, in base a quanto stabilito dalla Legge Smuraglia con la modifica dell'art. 20 della Legge 354/75, ipotizza ed auspica la trasformazione dei " medesimi istituti penitenziari in soggetti economici, capaci di stare sul mercato e, come tali, anche capaci di ritrovare sul mercato stesso le risorse necessarie per operare, riducendo l'onere a carico dello Stato e, quindi, della collettività". (7)

I tanto attesi decreti attuativi della legge prevedono, per il triennio 2000-2002, uno stanziamento di 2.582.284, 5 euro l'anno per sgravi contributivi e 2.065.827, 6 euro, durante il triennio, per crediti d'imposta.

Agesol, però, afferma che: "La somma stanziata nella Finanziaria 2001 è già esaurita e non si hanno notizie certe su quali imprese - sia profit e no profit - beneficiranno delle agevolazioni previste". (8) Per questo è stato diramato un 'appello, rivolto al Governo e ai parlamentari lombardi, affinché sia introdotta una copertura economica alla legge Smuraglia anche nella Finanziaria del 2003. Il D.A.P. dal canto suo ha ribadito che uno specifico appostamento è stato creato sul bilancio dello Stato, e pertanto, la copertura della L. 193 è da considerarsi a regime.

Lo stesso proponente, il senatore Smuraglia, nel 2002, commentando il ritardo applicativo della legge, asseriva che: "Stiamo attraversando una fase di ulteriore stallo", (9) dovuto ad un frainteso senso della sicurezza, nutrito da tanti politici e da tanti cittadini. Egli precisa come esistano associazioni che stanno svolgendo un importante lavoro di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti del problema carcerario, ma si tratta di un compito non facile, poiché "occorre comprendere che la repressione non produce sicurezza, ma altra delinquenza".(10)

Anche Colmegna ha avuto modo di affermare che i decreti in questione "hanno implicazioni di natura fiscale e contributiva molto forte". (11)

Vitali sostiene però che "nella lettura dei decreti ministeriali occorre sempre tener presente che sono fonti secondarie, cioè decreti di attuazione di una legge, che vanno letti congiuntamente alla legge stessa". (12) Per l'Autrice, infatti, i due decreti attuativi corrispondono alle due parti della Smuraglia (quella relativa alla preesistente normativa in materia di Cooperative e quella che stabilisce un'estensione delle agevolazioni contributive e che introduce sgravi fiscali).

Il Decreto 9 novembre 2001, pertanto, non contiene previsioni per altre tipologie di datori di lavoro che non siano le Cooperative sociali e " non ha bisogno di farlo perché è la legge Smuraglia all'articolo 2 che estende alle aziende pubbliche e private questo tipo di agevolazione contributiva ". (13)

Il Decreto 25 febbraio 2002 opera, invece, solo nei riguardi delle imprese, vale a dire degli sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti.

Vitali precisa che tale Decreto non doveva fare altro "perché le Cooperative sociali e non, hanno distinti regimi fiscali rispetto alle imprese". (14) L'Autrice aggiunge una personale interpretazione del fatto che il legislatore abbia usato i termini "aziende e imprese", attribuendo ad"azienda" l'inclusione del pubblico e ad"impresa" esclusivamente del privato, "anche se poi resterà il problema di vedere se le Cooperative rientrano nel concetto d'impresa in questo contesto". (15)

Entrando nel merito della riduzione delle aliquote contributive, le discussioni maggiori paiono sorgere allorché il datore di lavoro sia un'azienda pubblica o privata, in quanto "i requisiti posti dal legislatore sembrerebbero due e non uno solo, nel senso che accanto al tipo di attività che l'azienda pubblica o privata svolge (organizzazione di attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari) viene posto un secondo requisito alla posizione dei lavoratori per cui opera la riduzione dell'80% della contribuzione sulla retribuzione, che è solo il soggetto detenuto internato".

Da questa duplice condizione di operatività della riduzione contributiva, derivano – secondo Vitali (16) – vari problemi. L'Autrice porta come esempio il caso in cui un'azienda abbia delle unità produttive all'interno del carcere e altre all'esterno, costituite, comunque, quest'ultime da soggetti detenuti, per i quali, però, non è chiaro se sia possibile la riduzione dei contributi sulla retribuzione, poiché si tratta di soggetti detenuti che lavorano presso aziende che svolgono anche attività intramuraria e, se lo fosse, non è chiaro in quale misura, in quanto, in qualità di semiliberi, varrebbe la riduzione dell'aliquota contributiva a zero, mentre l'estensione dell'agevolazione alle aziende pubbliche e private prevede soltanto aliquote ridotte. Restano infine dubbi circa la durata delle agevolazioni in argomento, perché il Decreto, mentre indica come termine temporale degli sgravi contributivi il triennio 2000-2002, nulla dice circa la decorrenza della riduzione delle aliquote contributive. Quanto al Decreto 25 febbraio 2002 n. 17, l'analisi è rivolta all'individuazione dei requisiti necessari per l'utilizzazione dello sgravio fiscale.

Per quanto riguarda i soggetti del rapporto di lavoro, solleva delle perplessità l'uso dell'espressione "imprese, equivalente a datore di lavoro dei detenuti. Appare dubbio se, in tale categoria rientrino anche le Cooperative, dal momento che esse, dopo la legge 3 aprile 2001 n. 42, hanno subito un'evoluzione normativa che consente loro di avere dipendenti, soci lavoratori o collaboratori coordinati continuativi.

Quanto al soggetto lavoratore, sta di fatto che una volta assunto dall'impresa, fa scattare lo sgravio fiscale. Risulta, però, che tale agevolazione va concessa anche all'impresa che, pur senza assumere il detenuto, lo forma per un lavoro da svolgere alle sue dipendenze o a quelle dell'Amministrazione carceraria.

Quanto, infine, al tipo di contratto per l'applicazione dell'agevolazione fiscale, i requisiti richiesti dalla legge sono che si tratti di lavoro subordinato e di durata non inferiore a trenta giorni. Il credito mensile, per ogni lavoratore, fermi restando i requisiti indicati, è di 516, 46 euro, in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettivamente prestate.

A conferma di quanto affermato viene in aiuto la circolare DAP n. 0321376 del 19/07/2002.

Essa chiarisce che:

- i benefici previsti dalla legge Smuraglia ed esplicitati dai Decreti di Attuazione hanno la medesima decorrenza retroattiva alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, vale a dire al 28 luglio 2000;
- destinatari di entrambi i benefici previsti dalla legge Smuraglia risultano sia le Cooperative sociali che le aziende pubbliche e private, poiché rientrano nel novero delle imprese, purché sussistano i richiesti requisiti relativamente ai soggetti assunti: che prestino attività all'interno degli istituti penitenziari e per i sei mesi successivi allo stato di detenzione;
- solo le Cooperative sociali possono beneficiare della riduzione contributiva nei confronti dei detenuti ammessi al lavoro esterno.

La Circolare in oggetto dichiarando che la legge Smuraglia "appare l'unico strumento idoneo a rilanciare l'attività lavorativa all'interno delle carceri" e ricordando che, nell'anno in corso, lo sviluppo del lavoro penitenziario è uno degli obiettivi che sono stati affidati dal Ministro al DAP, ritiene opportuno che sia prestata "la massima attenzione.....alla riorganizzazione e all'ammodernamento dell'apparato produttivo all'interno delle carceri, sia per attivare lavorazioni in gruppo, sia per poterle affidare a soggetti esterni.....Il risultato atteso, per la fine dell'anno in corso, è l'aumento del 10% dei detenuti lavoranti nelle industrie e nelle attività agricole e del 5% nelle attività artigianali".

Note:

1. CASCIATO L., "Le origini del lavoro carcerario"

2. ROMANO C.A., "Pena, rieducazione e lavoro; il punto della situazione",
Impresa sociale, 54, 2000.
3. ROMANO C. A., op. cit.
4. CASCIATO L., op. cit.
5. ROMANO C.A., op. cit.
6. COSTA R., " Sistema carcerario"
7. COSTA R., op. cit.
8. AGESOL, Comunicato stampa, 9/12/2002.
9. BAZZUCCHI M., "Carlo Smuraglia, la mia legge sul lavoro carcerario
bloccata da due anni"
10. BAZZUCCHI M., op. cit.
11. COLMEGNA V., Atti del Seminario "Agevolazioni per chi assume detenuti:
la legge Smuraglia (193/2000) e i decreti attuativi", a cura di AgeSol e
Caritas Ambrosiana, Milano, 13/06/2002.
12. VITALI M., Atti del Seminario "Agevolazioni per chi assume detenuti: la
legge Smuraglia (193/2000) e i decreti attuativi", cit.
13. VITALI M., op. cit.
14. VITALI M., op. cit.
15. VITALI M., op. cit.
16. VITALI M., op. cit.

Agenzia di Solidarietà per il Lavoro AgeSoL



Comunicato stampa

Già esauriti i fondi per la legge "Smuraglia", che prevede sgravi contributivi alle aziende che assumono detenuti ed ex detenuti. L'appello dell'Agencia di Solidarietà per il Lavoro.

Al Governo e ai Parlamentari Lombardi

A due anni dall'approvazione della Legge "Smuraglia" 193/2000, unico strumento d'agevolazione per chi opera nel campo dell'inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti, nell'estate 2002 sono stati emanati i decreti attuativi. Tali decreti prevedono come copertura economica fino ad esaurimento fondi, per il triennio 2000/2002 solo 2.582.284,5 euro l'anno per sgravi contributivi e 2.065.827,6 euro per il triennio 2000/2002 per crediti d'imposta. Ma la somma stanziata nella Finanziaria 2001 è già esaurita, e non si hanno notizie certe su quali imprese - profit e no profit - beneficeranno delle agevolazioni previste.

E' l'allarme che lancia l'Agencia di Solidarietà per il Lavoro, (AgeSoL), nata a Milano nel 1998 su iniziativa di un Gruppo di detenuti di San Vittore per favorire e promuovere l'inserimento sociale, attraverso il lavoro, di detenuti ed ex detenuti. AgeSoL rivolge così un appello al Governo e ai Parlamentari Lombardi "affinché si adoperino per introdurre incentivi all'occupazione e copertura economica alla Legge Smuraglia nella Legge Finanziaria 2003, almeno nella misura dei fondi previsti nella Finanziaria 2001, anche se ampiamente insufficienti alle richieste". "Siamo a conoscenza che la Legge Finanziaria 2003 il cui testo sarà in discussione al Senato nei prossimi giorni", prosegue l'Agencia, nella lettera a deputati e senatori della Regione, "non prevede alcun incentivo alle imprese per incrementare l'occupazione, soprattutto per quanto riguarda soggetti svantaggiati sia dal punto di vista fisico che sociale".

Per AgeSoL, attraverso il suo presidente Don Virginio Colmegna, "non finanziare la Legge Smuraglia significa indebolire tutte le iniziative (e le imprese) che agiscono nel campo del reinserimento lavorativo in ambito carcerario, comunemente riconosciute di rilevante qualità ed importanza sociale".

.....

I soci fondatori dell'Agencia di Solidarietà per il Lavoro sono: APA Confartigianato, API Associazione Piccole Imprese Milano, A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane, Caritas Ambrosiana, CGIL CISL UIL Milano, CNA Confederazione Nazionale

Artigianato Milano, ConfCooperative Milano, Gruppo di Lavoro San Vittore, Lega delle Cooperative Lombardia, Sodalitas Associazione per lo sviluppo dell'impresitoria nel Sociale di Assolombarda.

I soci sostenitori sono: Comune di Milano, Provincia di Milano.

Milano, 9 dicembre 2002

Ufficio stampa: Cooperativa Oltre, tel. 02/67479017

AgeSoL www.agesol.it

Al via gli sgravi fiscali per l'assunzione di lavoratori detenuti

Italiaoggi, 27 maggio 2002

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 107 del 9 maggio 2002 è stato pubblicato il [decreto 25 febbraio 2002](#), n° 7 che contiene il regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti. Il provvedimento ministeriale che dà il via libera alla legge del 2000 si ricollega a doppio filo alle disposizioni che regolano il lavoro prestato da detenuti e internati e offre alle imprese la possibilità di fruire di un bonus fiscale di 516,46 euro legato all'assunzione di queste particolari categorie di soggetti; il credito d'imposta è peraltro cumulabile con quello ordinario di cui all'articolo 7 della legge n° 388 del 2000.

L'articolo 1 del regolamento concede alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori dipendenti in questione, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Il credito d'imposta è concesso anche alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati; allo stesso modo il credito spetta alle imprese che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'amministrazione penitenziaria.

Le agevolazioni spettano a condizione che le imprese assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni e corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il credito d'imposta spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

Tale credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del Tuir.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, e non è comunque rimborsabile. Il regolamento sottolinea anche un aspetto importante relativo alla cumulabilità con altre agevolazioni fruite; ebbene l'assunzione di detenuti con credito d'imposta può essere sommata all'agevolazione prevista per le ordinarie assunzioni, di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n° 388.

Il bonus è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002. Il ministero della giustizia predispone, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.

Fin qui il regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge n° 193 del 2000.

Le disposizioni agevolative in esame si riallacciano alle previsioni degli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 inerente le disposizioni sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione apposita. Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo.

Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi a esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.

Con riguardo alle modalità di svolgimento del lavoro il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

L'amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

Quanto al lavoro all'esterno i detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo

l'espiazione di almeno dieci anni. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. Quando si tratta di imprese private il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

Mancano i fondi: a rischio il lavoro in carcere

Il nuovo on line, 9 dicembre 2002

L'Agenzia di Solidarietà per il lavoro lancia l'allarme: la somma erogata nel 2001 per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti è esaurita. E, nella Finanziaria 2003, non sono previsti nuovi stanziamenti.

Quando si è in carcere e si è costretti a guardare impotenti i minuti trascorrere, le cose più piccole diventano eventi. Soprattutto la possibilità di svolgere un lavoro diventa per i detenuti un momento di riabilitazione importante. Mentre, per gli ex detenuti, è spesso l'unica possibilità di reinserirsi nella società una volta scontata la pena. Ora il lavoro all'interno del carcere rischia di diventare un miraggio. La legge Smuraglia, infatti, che prevedeva copertura economica per l'inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti, di fatto sarà inefficace. Motivo: la copertura economica è già esaurita.

La legge Smuraglia (193/2000) è stata approvata due anni fa. Prevede agevolazioni e sgravi fiscali per le aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute. I fondi statali riguardano le imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti di chi è in carcere, in particolare dei più giovani. Le agevolazioni si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Solo nell'estate del 2002 sono stati emanati i decreti attuativi. La legge, dunque, esiste da due anni ma, fino all'estate scorsa, era impossibile applicarla.

I decreti attuativi prevedevano, secondo quanto riferisce AgeSoL, (Agenzia di solidarietà per il lavoro) come copertura economica, fino a esaurimento fondi, per il triennio 2000/2002 circa 2.582.284,5 euro l'anno per sgravi contributivi e 2.065.827,6 euro durante lo stesso triennio per crediti di imposta. AgeSoL però lancia l'allarme: la somma stanziata nella Finanziaria 2001 si sarebbe già esaurita. E soprattutto non si conoscono ancora i nomi di quali imprese (sia profit che no profit) beneficerebbero delle agevolazioni.

AgeSoL, nata a Milano nel 1998 su iniziativa di un gruppo di detenuti di San Vittore per favorire e promuovere l'inserimento sociale attraverso il lavoro lancia un appello al Governo e ai parlamentari lombardi: "affinché si adoperino per introdurre incentivi all'occupazione e copertura economica alla legge Smuraglia nella Finanziaria del 2003".

AgeSoL chiede che sia stanziata una somma uguale a quella del 2001, anche se è "ampiamente insufficiente alle richieste".

"Siamo a conoscenza che la legge Finanziaria 2003 il cui testo sarà in discussione al Senato nei prossimi giorni - prosegue l'Agenzia, nella lettera a deputati e senatori della Regione -, non prevede alcun incentivo alle imprese per incrementare l'occupazione, soprattutto per quanto riguarda soggetti svantaggiati sia dal punto di vista fisico che sociale". Per il presidente dell'Agenzia, Don Virginio Colmegna "non finanziare la Legge Smuraglia significa indebolire tutte le iniziative (e le imprese) che agiscono nel campo del reinserimento lavorativo in ambito carcerario, comunemente riconosciute di rilevante qualità ed importanza sociale".

Il decreto del ministero della giustizia n° 87/2002, sugli sgravi fiscali alle imprese che assumono detenuti

Italia Oggi, 11 maggio 2002

Assumere un detenuto conviene alle aziende. Per ogni contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore al mese, infatti, spetterà all'impresa un credito d'imposta mensile pari a 516,46 euro. Lo stesso bonus sarà concesso anche a chi svolgerà attività formative nei confronti di detenuti o internati, a condizione che la formazione porti poi all'assunzione del lavoratore o al suo impiego in attività lavorative gestite in proprio dall'amministrazione penitenziaria. A quasi due anni dalla sua introduzione, trova attuazione, con il dm 87/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 107 del 9 maggio, l'incentivo previsto dalla legge n° 193/2000.



Pronto il regolamento della legge 193/2000. Arrivano 12 miliardi per il lavoro nelle carceri

Italia Oggi, 27 settembre 2001

Dodicesimila milioni in tre anni a favore delle imprese che assumono detenuti. È oramai prossimo alla definitiva entrata in vigore il regolamento recante sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti. A più di un anno dal varo della legge Smuraglia (n° 193/2000), la riforma del sistema del lavoro in carcere si sta completando.

Il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro dell'Economia, attende solo il parere, che dovrebbe essere pronto la prossima settimana, delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

Il ritardo è stato causato dall'assenza di una relazione tecnica che desse informazioni dettagliate circa la congruità delle risorse impiegate. La legge Smuraglia, all'articolo 3, prevedeva la concessione di sgravi fiscali alle imprese che assumessero lavoratori detenuti o che svolgessero nei loro confronti attività formativa. La legge, però, richiedeva un decreto che specificasse, nel dettaglio, quali e quanti fossero tali incentivi. In mancanza di tale decreto interministeriale la legge è stata ritenuta inattuabile da una parte consistente della magistratura.

Il regolamento, che pone fine a tale vuoto normativo, prevede un credito di imposta pari a 1 milione mensile per ogni lavoratore detenuto o ammesso al lavoro all'esterno che sia assunto o adeguatamente formato.

Il provvedimento ha efficacia retroattiva al 28 luglio 2000 ed è sottoposto a una duplice condizione: che il contratto di lavoro subordinato non sia inferiore a 30 giorni e che il trattamento economico non sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Allo scopo di evitare automatici e beffardi licenziamenti proprio al momento cruciale dell'uscita del detenuto dal carcere, il regolamento infine prevede che le agevolazioni si estendano sino a sei mesi oltre la fine della pena detentiva. In piena campagna giubilare pro-amnistia, il legislatore, pur non mettendo mano alle

misure di clemenza, volle ugualmente occuparsi di lavoro in carcere, consapevole dell'alto numero di detenuti disoccupati.

Nel giro degli ultimi dieci anni la percentuale dei detenuti lavoratori si è drasticamente ridotta: dal 43,54% del 1990 all'odierno 24,15%.

E i detenuti che prestano attività non alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria costituiscono un esiguo 3,18%. Il dato è ancora più allarmante se si considera che vengono conteggiati nelle statistiche ufficiali anche coloro i quali lavorano a turno, per poche ore settimanali, o anche per una sola ora al giorno. Inoltre oggi in carcere, oltre a lavorare poco, si svolgono lavori dequalificati. Una buona parte dei lavoratori sono impiegati in attività di amministrazione domestica, la cui stessa denominazione ne spiega lo scarso *appeal* professionale: scopino, spesino, portavitto, scrivano.

Sembrano lavori di altri tempi, e invece sono i lavori del carcere. Non vi sono più lavorazioni industriali. Molti laboratori in carcere sono stati chiusi perché non in regola rispetto alla normativa anti-incendio o sulla sicurezza sul lavoro.

Ora si spera che la legge Smuraglia, finalmente dotata di un regolamento che la rende operativa, dia nuovi stimoli alle imprese perché investano in carcere.

Si tratta però di far conoscere l'esistenza di tale strumento normativo alle imprese.

Una delle vie possibili è quella degli sportelli di orientamento al lavoro in carcere, oramai numerosi in tutta Italia. L'ultimo dei quali, il CILO del comune di Roma, è stato presentato a Rebibbia lunedì scorso alla presenza del direttore dell'ufficio centrale detenuti del DAP, Francesco Gianfrotta, e dell'assessore al lavoro capitolino, Luigi Nieri.



Bonus a chi assume i detenuti. Credito d'imposta di un milione al mese per le imprese.

**Sì del Consiglio di Stato al regolamento
d'attuazione della legge n° 193/2000.**

Italia Oggi, 4 agosto 2001

In arrivo per le imprese un credito d'imposta pari a un milione al mese, per ogni lavoratore detenuto assunto. Stessa agevolazione anche alle imprese che fanno formazione finalizzata a far acquisire al detenuto una professionalità utilizzabile in attività lavorative all'interno del penitenziario. È quanto prevede lo schema di regolamento, messo a punto dal ministero della giustizia, per dare attuazione alla legge 193/2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti).

Il provvedimento si aggancia in particolare all'articolo 4 della legge, il quale dispone che le modalità ed entità degli sgravi fiscali e delle agevolazioni concesse alle imprese siano determinate annualmente con apposito Decreto ministeriale della giustizia, in concerto con i ministri del lavoro e dell'economia. Dopo l'acquisizione dei concerti da parte delle amministrazioni interessate e il disco verde del Consiglio di Stato (avvenuto nel corso dell'adunanza del 18 giugno scorso), il regolamento, composto di cinque articoli, è ora pronto per il varo definitivo.

Il ministero della giustizia ha individuato come misura concreta di attribuzione dello sgravio fiscale la concessione alle imprese di un credito d'imposta pari al milione di lire al mese per ogni detenuto (o internato) assunto o ammesso al lavoro esterno, con regolare retribuzione, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Così

come richiesto dalla legge, il provvedimento prevede che la misura agevolativa si applichi anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione della persona assunta.

Il credito d'imposta, sempre per un importo pari ad un milione per ogni lavoratore, sarà concesso anche alle imprese che svolgono attività di formazione propedeutica all'assunzione o, comunque, preordinata al conseguimento di professionalità che possano essere "spese" in attività lavorative espletate all'interno degli istituti di pena.

Per quanto riguarda le osservazioni proposte dal Consiglio di Stato, nonostante il parere favorevole, la sezione consultiva per gli atti normativi di Palazzo Spada ha evidenziato alcuni punti sui quali il ministero della giustizia dovrebbe intervenire in sede di stesura definitiva del regolamento.

A parte i rilievi di carattere formale, il Consiglio di Stato ha posto in evidenza l'assenza di una specifica attenzione nei confronti delle imprese che svolgono attività formative in favore dei giovani detenuti, un punto, questo, al quale la legge 193/2000 dedica diverse disposizioni e che risulta invece trascurato nel provvedimento attuativo.

Stesso discorso relativamente al richiamo alla necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari: la normativa applicativa, secondo i giudici, andrebbe integrata "dalle più generali finalità di reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro, anche tramite adeguati percorsi di formazione professionale.

Un altro aspetto da specificare è poi quello del trattamento economico da riservare al detenuto -lavoratore. L'articolo 2, comma 2 del regolamento, fa riferimento al trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 354 del 1975. Un riferimento insufficiente, secondo il parere del supremo organo di giustizia amministrativa, "atteso che la predetta disposizione non reca particolari previsioni al riguardo, se non il generalissimo obbligo di remunerazione del lavoro penitenziario". C'è poi la questione, tutta da delineare, del ruolo delle amministrazioni locali.

Il Consiglio di Stato, in proposito, chiede al ministero della giustizia di valutare "l'opportunità di escludere pregiudizialmente ogni agevolazione (alle imprese, n.d.r.) in caso di stipulazione d'apposite convenzioni con enti locali ai fini dell'attività formativa, prescindendo dal contenuto (e quindi dall'eventuale sussistenza d'altre forme agevolative) delle convenzioni medesime".

L'ultimo rilievo è invece riservato alla parte delle verifiche, con i giudici di Palazzo Spada che ritengono "auspicabile" l'indicazione, da parte del ministero della giustizia, del tipo di atto con il quale saranno fissate le procedure di controllo sui crediti d'imposta erogati alle imprese beneficiarie delle agevolazioni.



"Il lavoro oltre le sbarre? Portatecelo".

Avvenire, 26 luglio 2001

La Giustizia che ha in mente il Guardasigilli fa discutere. Se convince quasi tutti l'affermazione del ministro Castelli di voler incentivare il lavoro per i carcerati, l'Associazione nazionale magistrati (A.N.M.) si dice invece preoccupata ma "pronta a un leale confronto" su temi quali la riforma del processo civile, mentre i direttori penitenziari - SIDIPE - hanno già pronto un documento sulle "maggiori problematiche e disfunzioni del sistema carcerario".

Castelli convince solo in parte l'avvocatura - ha dichiarato l'avvocato Emilio Nicola Buccico, presidente del Consiglio Nazionale Forense-. Le linee esposte alla Commissione Giustizia della Camera appaiono ispirate a cautela nella previsione dei ruoli distinti per giudici e PM - ha aggiunto - è opportuno ribadire che il processo accusatorio postula - concettualmente e nella prassi - la separazione delle carriere. Perplessità suscitano anche gli annunci generici alla velocizzazione del processo civile e ai rimedi possibili.

Il sindacato autonomo della polizia penitenziaria (OSAPP), intanto, scende in piazza e chiede cinquemila agenti. Ma quello che ha colpito di più chi lavora in carcere è l'intenzione di Castelli di creare opportunità di lavoro.

"Il problema è che cosa fargli fare? si domanda don Giorgio Caniato, a capo dei cappellani delle carceri -. Se per legge il direttore del penitenziario è anche manager e deve provvedere a trovare i potenziali clienti, cioè chi compera il lavoro dei detenuti. La possibilità di riabilitarsi passa proprio dall'occupazione e anche la semilibertà ha questo significato: preparare i detenuti all'uscita, al dopo.

Per Caniato occorre inoltre sfrondare la burocrazia: "Il paradosso è che se una ditta richiede un detenuto ma non sono pronte le carte, quello perde la sua unica opportunità". Ma trovare i "clienti", vale a dire le ditte disposte ad assumere un detenuto, non è facile, soprattutto se gli imprenditori non hanno il minimo tornaconto.

"Per questo solo pochissimi detenuti lavorano all'esterno - spiega Luigi Pagano, direttore di San Vittore -, mentre la maggior parte è impegnato in attività interne come scopino, cuoco e in altre mansioni retribuite però dall'amministrazione. Pagano chiede subito l'approvazione del Regolamento attuativo della legge Smuraglia, che prevede appunto la detrazione degli oneri sociali per le ditte che entrano in carcere. San Vittore soffre per il sovraffollamento - spiega Pagano -, con il doppio dei detenuti che dovrebbero esserci, ma nel carcere di Bollate capannoni e spazi adeguati potrebbero ospitare qualsiasi tipo di produzione e a qualsiasi ora, anche di notte. Siamo disposti a rivoluzionare il ritmo della vita detentiva, pur di dare a tanti la possibilità di tenersi occupati".

Mauro Imperiale, educatore da 22 anni, impegnato con gli extracomunitari del carcere di Como (un quarto della popolazione presente) si è convinto che solo collegando il penitenziario all'attività esterna è possibile la riabilitazione. "Abbiamo inserito in un'attività esterna una ragazza colombiana - racconta dispiaciuto- grazie a una borsa lavoro del Comune di Como, tutto andava per il meglio, ma appena ha scontato la pena è stata espulsa dall'Italia. Per questo occorrono chiare scelte politiche per gli stranieri".

Contrario a "incentivare interventi" oltre le sbarre il presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Livio Ferrari: "Gli interventi nel carcere sono fallimentari -spiega-, si deve investire fuori, dove si deve ritornare, e il momento della pena deve essere il meno lungo possibile". "I percorsi lavorativi vanno a buon fine, ma sono talmente pochi da essere riservati a una minoranza", si rammarica Stefania Tallei, volontaria della comunità di Sant'Egidio nelle carceri romane di Rebibbia e Regina Coeli.

Legge Smuraglia: nuove agevolazioni per chi assume i detenuti

- Il testo della legge Smuraglia (22 giugno 2000, n° 193)
- Il primo Decreto di attuazione della legge Smuraglia (9 novembre 2001)
- Il secondo Decreto di attuazione della legge Smuraglia (25 febbraio 2002)
- Circolare del D.A.P. sull'applicazione della legge Smuraglia (19 luglio 2002)
- Circolare dell'I.N.P.S. sull'applicazione della legge Smuraglia (25 luglio 2002)
- Decreto Legislativo 241/1997: sgravi fiscali di cui all'art. 3 della legge Smuraglia
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione dell'11.06.2002 n° 182
- Agevolazioni per le imprese, di Carlo Alberto Romano e Luisa Ravagnani
- La legge Smuraglia, di Carlo Alberto Romano (Ass. "Carcere e territorio" di Brescia)
- Comunicato Stampa dell'Agenzia di Solidarietà per il Lavoro su legge Smuraglia
- Articolo di "Italiaoggi": Al via gli sgravi fiscali per l'assunzione di lavoratori detenuti
- L'Agenzia di Solidarietà per il lavoro lancia l'allarme: la somma erogata nel 2001 per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti è esaurita
- Rassegna stampa: Le agevolazioni per chi assume i detenuti

Schema delle agevolazioni per le aziende che assumono i detenuti				
Agevolazione	Chi ne fruisce	In caso di	Di quali persone	Riferito a norma
Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale ridotti a zero	Cooperative sociali	Assunzione	Condannati in misura alternativa (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare)	Articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n° 381
Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale ridotti dell'80%	Cooperative sociali	Assunzione	Detenuti ammessi al lavoro esterno (art. 21 O.P.). Ex detenuti, nei sei mesi successivi alla scarcerazione	Articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n° 381 e Decreto ministeriale 9 novembre 2001 (valido dal 2000 al 2002)
Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed	Aziende pubbliche e private	Organizzazione di attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari	Detenuti o internati impiegati nelle attività organizzate all'interno degli istituti	Articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n° 193 (legge "Smuraglia") e Decreto ministeriale 9

assistenziale ridotti dell'80%			penitenziari	novembre 2001 (valido dal 2000 al 2002)
Credito mensile di imposta pari a 516,46 euro	"Imprese"	Assunzione, o svolgimento attività di formazione, purché al termine del periodo di formazione la persona venga assunta.	Detenuti, internati, detenuti ammessi al lavoro esterno, che si trovavano già ristretti al 28 luglio 2000. Ex detenuti, nei sei mesi successivi alla scarcerazione	Articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n° 193 (legge "Smuraglia") e Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n° 87 (valido un anno)

La normativa sul lavoro e la formazione professionale

- Il lavoro nelle Regole Penitenziarie Europee (R.C.M.C.E. del 12 febbraio 1987)
- Il lavoro nell'Ordinamento Penitenziario (Legge n° 354 del 1975)
- Il lavoro nel Regolamento di Esecuzione delle Pene (D.P.R. 30 giugno 2000)
- Circolare ministeriale sull'avviamento al lavoro dei detenuti stranieri
- Sentenza della Corte Costituzionale sul diritto alle ferie per i detenuti
- Legge n° 56 del 1987, articolo 19 - Norme per i detenuti e gli internati
- Legge 8 novembre 1991, n° 381 (disciplina delle cooperative sociali)
- Modifica alle norme sul Collocamento (Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n° 297)
- Sentenza Cassazione: lavoratori socialmente utili e natura del rapporto di lavoro
- Lavoratori svantaggiati, Circolare Ministero Welfare 23.10.2004 n° 41
- Circolare del Ministero del Lavoro n° 116/1992 su cooperative sociali
- Accordo tra Ministero della Giustizia e Unione Italiana Camere di Commercio
- Circolare dell'I.N.P.S. n° 296/1992 su cooperative sociali
- I diritti dei detenuti lavoratori (tratto da "diritti dei detenuti e Costituzione")
- Le regole sul lavoro nel quadro della normativa penale e penitenziaria (articolo)
- Competenza del Magistrato di Sorveglianza in materia di lavoro penitenziario

Indicazioni pratiche per i detenuti e gli operatori sociali

elaborate dal P.I.L.D. e dall'Associazione "Container" di Firenze

- Come cercare lavoro? Dove?
- Come iscriversi alle liste del Collocamento (Centro per l'Impiego)
- Come chiedere l'indennità di disoccupazione
- Come recuperare i contributi previdenziali
- Come chiedere la pensione di anzianità o di invalidità
- La regolamentazione del lavoro in carcere e in misura alternativa
- I contratti di lavoro "atipici": la formazione - lavoro, il part - time, etc.
- Gli obblighi fiscali del lavoratore detenuto
- I diritti dei lavoratori detenuti e in misura alternativa
- L'interruzione del rapporto di lavoro per motivi giudiziari
- Le pene accessorie, l'interdizione dai pubblici uffici, la remissione del debito
- La formazione professionale e l'auto - imprenditorialità

Indagini "sociali" sul lavoro penitenziario e post - penitenziario

- Indagine sul reinserimento lavorativo realizzata nelle carceri del Veneto
- Studi del prof. Carlo Alberto Romano (Ass. Carcere e Territorio di Brescia)
- Il lavoro penitenziario, di Monica Vitali (Giudice del lavoro a Milano)
- L'inserimento lavorativo per i detenuti, di Licia Roselli (AgeSoL di Milano)
- Mercato del lavoro, servizi, normative e documenti (tratti dal sito dell'Agosol)
- Diritto al lavoro e sistema penitenziario, articolo di Mario Pavone (Avvocato)
- Ricerca sul lavoro in carcere realizzata da Sabrina Rosci (Roma)
- Il lavoro penitenziario: quale futuro?, di Salvatore Cirignotta
- Il lavoro nel quadro della normativa penale e penitenziaria, di Fabio Fiorentin
- Parlare del lavoro in carcere è parlare del carcere, di Lorena Orazi
- Il lavoro penitenziario, dalla Riforma del 1975 ad oggi (Ristretti Orizzonti)
- Statistiche sui detenuti - lavoratori (1990 - 2000)
- Statistiche sui corsi professionali, su iscritti e promossi (1990 - 2000)
- Dal Secondo Rapporto dell'Associazione Antigone: "Lavoro e non lavoro"
- Lavoro in carcere: alcune novità in giro per le carceri italiane
- Ultime iniziative sul lavoro commentate dalla redazione di "Ristretti"
- Iniziative della Regione Piemonte per l'inserimento lavorativo dei detenuti
- Il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, parla del lavoro per i detenuti
- La redazione di "Ristretti Orizzonti" commenta le dichiarazioni del Ministro
- I detenuti che lavorano hanno diritto alle ferie pagate
- Come sta mutando la concezione del lavoro in carcere

Il protocollo tra Giustizia e lavoro

Articolo tratto da Le Due Città, Rivista dell'Amministrazione Penitenziaria
Numero 2, anno V

Il 27 gennaio 2004 è stato firmato il nuovo Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'opportunità di un nuovo accordo, aggiornato alla luce della evoluzione politica e normativa degli ultimi anni, discende dalla necessità, concordemente riconosciuta, di porre in essere impegni straordinari in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale, finalizzati alla creazione di condizioni atte a favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali a favore delle persone detenute, in esecuzione penale esterna, ed ex detenute.

Uno degli aspetti qualificanti del nuovo protocollo è l'istituzione di un tavolo tecnico permanente di lavoro composto da dirigenti e funzionari del D.A.P. e della Direzione Generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da rappresentanti del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell'UPI e da altri soggetti che verranno individuati tra quelli più rappresentativi in materia.

Il tavolo di lavoro avrà il compito di "individuare i bisogni di formazione e occupazione dei soggetti in esecuzione di pena; di pianificare le azioni e le iniziative necessarie a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti suddetti; promuovere azioni tese a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena ed ex detenuti; attivare direttamente delle esperienze pilota particolarmente innovative; monitorare i risultati delle azioni e dei progetti realizzati; diffondere le "buone prassi".

Il tavolo di lavoro presenterà con cadenza annuale ai competenti Dicasteri un rapporto sulle attività avviate, sui risultati raggiunti, sui nodi critici evidenziati, e sulle prospettive previste.

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ufficio IV - "Osservazione e Trattamento Intramurale"

Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. Considerato che il lavoro, diritto costituzionalmente protetto, favorendo il processo di inclusione sociale e l'adozione di modelli di vita socialmente accettabili, svolge un ruolo primario nel percorso di reinserimento alla vita sociale dei detenuti e può essere, inoltre, considerato un fattore significativo in ordine alla riduzione della recidiva;
2. Considerato che obiettivo condiviso delle parti è il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena e, pertanto, l'opportunità di un'attività lavorativa per tali soggetti anche in vista di un loro futuro post-detentivo;
3. Considerato che l'evoluzione legislativa, sia a livello nazionale che regionale, è indirizzata verso un allargamento delle ipotesi di lavoro negli

- istituti penitenziari e una contestuale espansione delle opportunità di sostegno al lavoro per i soggetti in esecuzione penale esterna;
4. Considerata la necessità di coinvolgere tutte le componenti pubbliche e private nonché il privato sociale, a diverso titolo competenti per il raggiungimento dei su indicati obiettivi istituzionali;
 5. Considerata altresì l'importanza di individuare azioni specifiche e linee di finanziamento idonee a favorire la costruzione di una identità professionale e consentire l'occupazione dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari del territorio nazionale o i condannati ammessi alle misure alternative per il loro reinserimento nella società civile;
 6. Considerata la necessità peraltro di favorire l'organizzazione di qualificate lavorazioni all'interno degli Istituti di pena da parte di imprese pubbliche o private in attuazione dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 296;
 7. Considerato che in base alla normativa in vigore alle Regioni sono attribuiti compiti di politica attiva del lavoro e di promozione di specifiche iniziative rivolte alle fasce deboli nell'ambito di una più ampia programmazione di crescita occupazionale del territorio regionale;
 8. Considerato che, per la specificità dell'utenza presente negli Istituti penitenziari, le Regioni dovranno attuare iniziative a favore dei detenuti, degli internati e dei condannati in misura alternativa d'intesa con i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria;
 9. Considerato il ruolo svolto dai Centri per l'Impiego, quali strumenti di politica attiva del lavoro, ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista anche di un orientamento e adeguamento alle esigenze del mercato soprattutto per i soggetti più svantaggiati;
 10. Considerata la necessità di individuare i bisogni del mondo penitenziario in ordine alla formazione professionale e al lavoro nonché di attivare esperienze pilota, elaborare e valutare i risultati delle azioni e dei progetti realizzati, individuare e diffondere le "buone prassi";
 11. Considerata pertanto la necessità di rilanciare l'intesa programmatica tra il Ministero della Giustizia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già sottoscritta nel dicembre 2000, in ordine alla promozione, coordinamento e indirizzo delle politiche attive del lavoro, con riferimento alla popolazione penitenziaria;
 - 12.

il Ministro della Giustizia e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

convengono quanto segue:

Le parti, coerentemente con quanto esposto, si impegnano a promuovere, congiuntamente, politiche attive del lavoro con particolare riferimento alla popolazione in esecuzione di pena, al fine di favorire la reintegrazione sociale dei condannati e diminuire il rischio di recidiva.

Le parti si impegnano a promuovere e sostenere – nell'ambito di una congiunta pianificazione – tutte quelle azioni ed iniziative tese a facilitare l'inserimento dei soggetti in esecuzione di pena ad attività di formazione professionale ed al lavoro sia all'interno degli Istituti penitenziari sia all'esterno, per i soggetti in misura alternativa.

Le parti si impegnano a coinvolgere i referenti istituzionali sul territorio per lo sviluppo in ambito regionale di una politica attiva del lavoro rivolta ai soggetti in

esecuzione di pena. In particolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del proprio ruolo di indirizzo, promozione e coordinamento, si impegna ad informare e coinvolgere le Regioni, verso forme stabili di azioni con i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, per un pieno utilizzo degli strumenti normativi sia nazionali che regionali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Giustizia promuoveranno azioni tese ad incentivare l'occupazione nell'ambito penitenziario prevedendo anche il coinvolgimento del mondo dell'imprenditoria e della cooperazione ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro all'interno degli istituti penitenziari, mediante l'affidamento agli Istituti di commesse stabili, ovvero mediante le ipotesi previste dalla normativa vigente di gestione diretta da parte di soggetti terzi – tramite convenzione – delle lavorazioni penitenziarie.

Le parti si impegnano altresì ad incentivare la disponibilità del mondo dell'imprenditoria e della cooperazione all'assunzione dei soggetti in esecuzione di pena fuori dal carcere.

Per realizzare gli impegni convenuti le parti concordano di istituire un tavolo tecnico permanente di lavoro composto da dirigenti e funzionari della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento, per il Ministero della Giustizia, e della Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione, per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da rappresentanti del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell'UPI e da altri soggetti che verranno individuati tra quelli più rappresentativi nella materia.

Il tavolo di lavoro avrà il compito di: individuare i bisogni di formazione e occupazione dei soggetti in esecuzione di pena; pianificare le azioni e le iniziative necessarie a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti suddetti; promuovere azioni tese a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena ed ex detenuti; attivare esperienze pilota particolarmente innovative; monitorare i risultati delle azioni e dei progetti realizzati; diffondere le "buone prassi".

Il tavolo di lavoro presenterà con cadenza annuale ai competenti Dicasteri un rapporto sulle attività avviate, sui risultati raggiunti, sui nodi critici evidenziati, e sulle prospettive previste.

Le parti convengono sulla opportunità di avviare azioni specifiche per il monitoraggio e la valutazione di tutte le azioni attivate a livello nazionale e territoriale in modo da avere una visione integrata delle varie iniziative e dei risultati raggiunti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Giustizia si impegnano a realizzare le indicazioni sopraesposte e ad operare in linea con gli obiettivi definiti nel presente protocollo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Il Ministero della Giustizia

